



GUN 1/2023

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera del Consiglio Federale n. 12 del 12.04.2019 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Nazionale;
- in data 03.03.2023 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte della Direzione di gara referto relativo alla manifestazione 3[^] Prova FIBIS Challenge – Salerno in data 27.01.2023;
- nel predetto referto si segnalava un comportamento non conforme a regolamento da parte del giocatore BUFFA Raffaele: *“[omissis] BUFFA RAFFAELE richiamava l’attenzione del pubblico dietro al vetrata antistante il tavolo da gioco battendo le nocche sul vetro, lamentandosi dei tiri [omissis] questi si avvicina al biliardo e per tutta risposta alza la sua stecca e da una vera e propria frustata ai birilli poszionati sul biliardo facendoli volare per tutta la sala, [omissis] smonta la stecca e abbandona l’incontro inveendo nei miei confronti con frasi poco compensibili [omissis]”*.

Considerato che:

- l’art. 88 Regolamento di Giustizia Fibus prevede che *“Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d’ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del*



Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale“;

- *l'art. 56 Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, “[omissis] della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico”;*
- *l'art. 25 Regolamento di Giustizia prevede: “[omissis] l'Atleta che, iscritto ad una manifestazione, non si presenti, senza documentato e valido motivo, è soggetto alla sanzione dell'ammenda ed alla confisca di eventuali premi acquisti [omissis] La sanzione è aumentata qualora l'Atleta 1) non abbia tempestivamente avvisato l'Organizzatore o il Direttore di Gara [omissis]”;*
- *questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo.*

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Le risultanze documentali relative alla manifestazione 3^a Prova FIBIS Challenge – Salerno in data 27.01.2023, denunciano un comportamento sanzionabile nei confronti del tesserato BUFFA Raffaele.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti, tenuti dal tesserato BUFFA Raffaele durante la competizione sportiva nei confronti della Direzione di Gara e



dell'avversario nonché del pubblico.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte dell'atleta nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Gli atteggiamenti posti in essere dal tesserato BUFFA Raffaele, sono sintomatici di un totale disprezzo del regolamento e dei soggetti preposti al giusto funzionamento di una competizione sportiva (direttore di gara). Occorre, inoltre, considerare che detti fatti sono avvenuti davanti a numeroso pubblico; comportamenti che devono essere fermamente condannati e puniti.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, il suddetto tesserato, che non ha minimamente dato segno di resipiscenza, ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *"Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]"*, nonché alla violazione dell'art. 21 - 32 del Nuovo Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il predetto Regolamento prevede e punisce gravemente i comportamenti tenuti dai giocatori di cui in epigrafe.

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1 - 21 - 25 - 44 - 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire;



avendone la facoltà:

- condanna, ai sensi dell'art. 44 Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., il giocatore BUFFA Raffaele al pagamento dell'ammenda di € 300,00 da versare nelle casse della F.I.Bi.S.

Comunica ai sensi dell'art. 44.5.6.7 Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per il tesserato BUFFA Raffaele la sospensione per giorni 60 (sessanta) della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

- confisca, ai sensi dell'art. 45 Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., i premi in natura od in denaro da assegnare o revoca i premi già assegnati all'atleta BUFFA Raffaele nella competizione in cui si sono verificati i fatti denunciati.

- ordina, ai sensi dell'art. 45.3 Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., qualora i premi fossero già stati corrisposti all'atleta BUFFA Raffaele di restituire i premi ricevuti entro 30 giorni presso gli uffici della F.I.Bi.S.

Comunica ex art. 14 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S che in caso di inottemperanza alla restituzione dei premi sarà comminata la sanzione pecuniaria dell'ammenda pari ad € 200,00 ed alla sospensione a svolgere qualsiasi manifestazione federale, in primo luogo l'attività agonistica, anche in ambito internazionale, per mesi 3 (tre).





Autorizza ex art. 45.3 la FBiS al recupero coattivo dei premi consegnati al predetto atleta, anche avvalendosi dell'istituto della compensazione, con eventuali premi e/o comunque somme di danaro di cui fosse debitrice.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari ex art. 112 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato BUFFA Raffaele ed alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 5 aprile 2023

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

